



Lg. 68

Art. 12bis

I datori di lavoro privati
che hanno difficoltà nell'assunzione di disabili
nel ciclo lavorativo ordinario possono stipulare
convenzioni finalizzate all'assunzione con i servizi
per il Collocamento Mirato e con Cooperative Sociali.

Servizi che potete affidare a **CONVOI**



> **Assemblaggio conto terzi**
materie plastiche/prodotti elettrici illuminazione



> **Servizio di confezionamento conto terzi**



> **Servizi generali**
(pulizie, fattorinaggio, portierato e accoglienza, altri)



> **Servizi di gestione dati/archiviazione**
(cartacea ed elettronica/data entry)



> **Servizi di grafica e stampa**



> **Servizi di lavanderia**
(indumenti da lavoro)



> **Servizio di ideazione prototipi**
in ambito moda e packaging artigianale



> **Servizio di cucito/ricamo**
e confezionamento biancheria



CONVOI > CONVENZIONI ATTIVE
per inserimento **Art.12 bis Lg. 68/99**

ARVAL LEASE SPA

• Personale per servizio di Maggiordomo

NUOVO PIGNONE | GE OIL & GAS

• Servizio di Data Entry per Magazzino
e Officina Nuovo Pignone Firenze.

Lg.68/99

Art.12bis

Come

Il datore di lavoro si impegna ad affidare commesse di lavoro per un importo pari al costo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e in questi casi il disabile viene assunto dalla Cooperativa Sociale di tipo B destinataria. La stipula della convenzione è ammessa nei limiti del 10% della quota di riserva.

Requisiti per la stipula della convenzione Art.12 bis

- a) individuazione delle persone disabili da inserire, effettuata dagli uffici competenti, sentito il Comitato Tecnico, con la definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
- b) durata non inferiore a 3 anni dell'accordo;
- c) determinazione del valore della commessa non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte economica e normativa del CCNL, nonché di quelli previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo;
- d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione del disabile da parte della Cooperativa Sociale di tipo B.

Cosa accade alla fine della convenzione

Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

- 1) rinnovare la convenzione per una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
- 2) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa. In tal caso il datore di lavoro, potrà
- 3) accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

SANZIONI per mancata assunzione del disabile

Il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all'obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell'importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

Lg.68/99

Art.12bis

Perché ciò avvenga...

L'inserimento al lavoro deve essere un processo nel quale viene posta attenzione agli aspetti organizzativi, tecnologici, logistici, umani, ergonomici.

Da obbligo a risorsa

Convoi ha messo in piedi nel tempo un modello innovativo, che prevede un periodo iniziale di formazione (tecnica, organizzativa, logistica, normativa etc.), un inserimento per step di avanzamento nonché il tutoraggio di un professionista psicologo affinché si realizzi una reale integrazione, a vantaggio sia del lavoratore che dell'impresa.

L'obiettivo è riuscire a trasformare l'assunzione delle persone disabili da obbligo legislativo ad opportunità da valorizzare e rendere produttiva, così da modificare il ruolo della persona disabile in azienda, come le nostre Aziende Clienti possono testimoniare.



Sede Legale: Via Giotto 22
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055/4484344 - **Fax** 055/4484807
Tel. Sede Mugello 055/8458431
info@convoi.coop
www.socialeinrete.com > www.convoi.coop



Dal 1 gennaio la Cooperativa Convoi e la Cooperativa Socialeinrete hanno concluso il processo di fusione, dando vita ad una cooperativa di tipo misto A + B e quindi operativa sia nei servizi alle imprese che nei servizi alla persona. La nuova società è un'azienda più grande e solida pronta ad affrontare le sfide di mercato.

Convoi è da anni attiva nei servizi di educazione e cura con particolare attenzione per l'infanzia ed i giovani, sia con la gestione di asili nido e centri giovani, che con lo sviluppo di progetti specifici di educazione e sostegno per persone con disabilità.

Questo nuovo assetto ci permette di sviluppare ulteriormente la nostra natura sociale, andando a realizzare progetti educativi per persone con disabilità all'interno delle nostre strutture produttive. Non ci sarà alcun cambiamento se non, ci auguriamo, la possibilità di lavorare con un'azienda sempre più attenta ai bisogni del proprio personale e in particolar modo delle persone con svantaggio. Si tratta peraltro di una unione che nasce da un percorso comune che già da anni abbiamo portato avanti, condividendo la sede legale e gli uffici amministrativi e del personale, quindi diciamo una evoluzione naturale che non ha portato alcun cambiamento sostanziale nel personale e nei ruoli operativi che restano gli stessi.